

PREVIDENZA AZIENDE

Contratto collettivo di assicurazione mista
rivalutabile a premio unico e premi unici
aggiuntivi
ed. 01/19

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo della prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Capitale assicurato iniziale	Corrisponde al premio versato al quale viene sottratto il caricamento.
Capitale assicurato	Si determina incrementando il "capitale assicurato iniziale" di tutte le rivalutazioni annue fino alla data di calcolo delle prestazioni.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data di riferimento per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Gestione separata di attivi	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Ricorrenza annuale di rivalutazione	Data, stabilita dal contratto, alla quale viene riconosciuta la rivalutazione delle prestazioni assicurate.

Art. 1 Prestazioni

Il presente contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali Generali Italia si obbliga a pagare ai beneficiari le prestazioni per i sotto riportati eventi:

a) In caso di vita dell'Assicurato

- alla scadenza della sua posizione individuale, fissata al successivo art. 4, il pagamento del capitale assicurato a tale data;
- in occasione degli eventi previsti dagli art. 11 e 14 del d.lgs. 252/05 e successive integrazioni e modificazioni, il pagamento del capitale assicurato a tale data;

b) In caso di decesso dell'Assicurato

- Il pagamento ai beneficiari del maggior importo tra il capitale assicurato e la sommatoria dei premi versati sulla sua posizione individuale.

Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono garantite da Generali Italia mediante l'impiego dei versamenti effettuati dal contraente quali premi unici della tariffa mista rivalutabile a premio unico denominata "13 COLL".

Il "capitale assicurato", relativamente a ciascun premio versato, si determina incrementando il "capitale assicurato iniziale" di tutte le rivalutazioni annue fino alla data di calcolo delle prestazioni.

Il "capitale assicurato iniziale" corrisponde al premio versato ridotto del caricamento del 5%.

Art. 2 Pagamento delle prestazioni

Al verificarsi di uno degli eventi che danno luogo al pagamento delle prestazioni di cui al precedente Art. 1, il contraente dovrà far pervenire a Generali Italia¹ espressa richiesta scritta di pagamento della prestazione stessa, indicando gli estremi della posizione individuale, la data di richiesta e il motivo della richiesta, al fine di determinare la prestazione contrattualmente prevista e pagare in relazione alla fattispecie.

Tale richiesta deve essere accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, così come definito al successivo art. 18.

Il contraente s'impegna, inoltre, a fornire a Generali Italia ogni altro tipo di documentazione che dalla stessa fosse richiesta per il pagamento delle prestazioni.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato al beneficiario.

Art. 3 Trasferimento da altra forma pensionistica complementare

Nel presente contratto potranno essere recepite posizioni previdenziali provenienti da altre forme pensionistiche complementari applicando le condizioni stabilite al precedente art. 1.

Art. 4 Decorrenza e scadenza delle posizioni individuali

La scadenza di ciascuna posizione assicurativa è fissata al primo del mese successivo al compimento del 67° anno d'età dell'assicurato.

Nel caso di ingresso di un nuovo assicurato di età superiore a quella prevista come scadenza della posizione individuale, questa verrà automaticamente fissata dopo un anno. L'età viene calcolata in anni e mesi ponendo convenzionalmente il giorno e il mese di nascita di ciascun assicurato al 1° del mese immediatamente successivo a quello effettivo.

Art. 5 Proroga della scadenza delle posizioni individuali

Alla scadenza di cui al precedente articolo 4, in assenza di richiesta di pagamento della prestazione, la scadenza stessa verrà posticipata di anno in anno fino alla data di richiesta di pagamento, a condizione che questo Contratto sia ancora in vigore.

Il contraente potrà effettuare ulteriori versamenti di premio per la medesima posizione durante tutto il nuovo periodo.

Art. 6 Beneficiari

Beneficiario delle prestazioni, sia in caso di vita che in caso di decesso dell'assicurato, è il contraente.

¹ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente

Il contraente fornirà a Generali Italia l'elenco degli assicurandi da includere in assicurazione, precisando per ciascuno di essi: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale, ammontare del premio da versare.

Il contraente s'impegna, inoltre, a fornire a Generali Italia ogni altro tipo di documentazione che dalla stessa fosse richiesta per l'inserimento degli assicurandi nella collettiva o per il pagamento delle prestazioni garantite e per la corretta esecuzione del contratto.

Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete.

Il contraente solleva da qualsiasi responsabilità Generali Italia in ordine all'esattezza degli elementi forniti per la determinazione dei versamenti di premio.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente sarà responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Laddove gli assicurati siano beneficiari delle prestazioni, sarà obbligo del contraente, in occasione del loro inserimento in copertura, raccogliere e fornire a Generali Italia le informazioni sull'eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera degli assicurati stessi.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 8 Decorrenza e durata del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente appone la firma nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

La data di decorrenza del contratto è quella indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

La durata del contratto è pari a cinque anni.

Art. 9 Proroga automatica della scadenza

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che non venga disdettato da una delle parti contraenti, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R.

Resta inteso che sulle posizioni individuali in essere alla data della disdetta non potranno essere versati ulteriori premi e che le prestazioni garantite sulle posizioni stesse in base ai versamenti effettuati sino alla disdetta rimarranno in essere alle condizioni del presente contratto.

Ad ogni rinnovo contrattuale verranno applicate nel corso di esecuzione del contratto, le eventuali modifiche stabilite dagli organi preposti al controllo dell'attività assicurativa, concernenti le condizioni tariffarie e le Condizioni di assicurazione.

Il contratto sarà immediatamente risolto qualora durante il periodo di proroga non siano più attive tutte le posizioni assicurative individuali e non siano stati versati premi nell'ultimo triennio.

PARTE II – PREMI

Art. 10 Premi e mezzi di versamento

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale con la possibilità di effettuare versamenti di premi unici aggiuntivi.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato²;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale³ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁴;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data di polizza/e emessa/e da Generali Italia.

Nel caso di versamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i versamenti avvengano tramite P.O.S., assegno o bonifico, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario nei casi previsti.

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento del premio esclusivamente un conto corrente direzionale.

Non è possibile versare i premi in contanti.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento.

Art. 11 Sospensione del versamento dei premi

In caso di sospensione del versamento dei premi, le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal contraente, per le posizioni individuali in vigore, rimarranno in essere alle condizioni del presente contratto.

Art. 12 Ripresa del versamento dei premi

I versamenti dei premi potranno essere ripresi in qualsiasi momento.

PARTE III – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 13 Riscatto

Il riscatto è esercitabile purché sia trascorso almeno un anno dal primo versamento di premio.

In caso di richiesta di riscatto da parte del contraente verrà pagato al contraente stesso un importo pari al corrispondente capitale assicurato diminuito di una commissione di riscatto del 2%.

E' facoltà del contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto qualora siano maturate le condizioni per esercitare il riscatto totale.

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del capitale assicurato.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura. Le prestazioni continuano ad essere rivalutate ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella Clausola di Rivalutazione.

Art. 14 Riservatezza dei dati personali

Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e a restituire a Generali Italia il consenso dell'Assicurato.

Art. 15 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente⁵.

² Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

³ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁴ Vedi nota 2.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 16 Documentazione da consegnare agli assicurati

Nel caso in cui l'assicurato sostenga in tutto o in parte il premio o sia portatore di un interesse alla prestazione, il contraente si impegna a consegnare a ciascun assicurato le Condizioni di assicurazione.

Nel caso in cui l'assicurato sostenga in tutto o in parte il premio o sia portatore di un interesse alla prestazione, l'assicurato ha la possibilità, collegandosi al sito internet www.generali.it, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

Il contraente si impegna a comunicare agli assicurati eventuali trasferimenti di agenzia ed operazioni societarie straordinarie.

PARTE IV – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 17 Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Generali Italia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono.

A tal fine Generali Italia gestirà le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione separata GESAV con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento, disponibile sul sito internet www.generali.it.

a) Misura della Rivalutazione

La rivalutazione consiste nell'attribuire ad ogni ricorrenza annuale al "capitale assicurato", inteso come somma di ogni "capitale assicurato" relativo a ciascun premio unico versato, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata cui il contratto è collegato, ridotto di un valore trattenuto da Generali Italia.

Generali Italia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati dal Regolamento.

La certificazione - di cui al Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno - del rendimento trattenuto da Generali Italia.

Tale rendimento trattenuto è pari a 1,0 punto percentuale assoluto.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 2,10% ed inferiore al 2,20% (intervallo di rendimento), il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

Nel caso di prestazioni in forma di capitale erogate nel presente contratto in data diversa dal mese di ricorrenza annuale, il rendimento finanziario ai fini del calcolo del rendimento attribuito è costituito dal rendimento conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello di esercizio della prestazione pattuita.

b) Rivalutazione delle prestazioni

Ad ogni ricorrenza annuale di rivalutazione il capitale assicurato viene rivalutato nella misura stabilita alla precedente lettera a), e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto, sin dall'origine, per il nuovo importo. Ne consegue che ciascuna rivalutazione applicata alla prestazione in oggetto, è comprensiva degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Il capitale assicurato non può comunque mai essere inferiore all'importo ottenuto dalla somma dei "capitali assicurati" iniziali.

La rivalutazione del capitale assicurato corrispondente a ciascun premio è calcolata dalla data di versamento dello stesso.

Qualora il premio sia versato in data diversa dalla data di ricorrenza annuale, la rivalutazione avverrà in pro rata temporis.

⁵ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Analogamente si procederà per la rivalutazione degli importi da pagare con scadenza diversa dalla ricorrenza annuale, ferme restando le previsioni di cui all'ultimo comma della precedente lettera a).

Entro sessanta giorni dalla data di ciascuna ricorrenza annuale di rivalutazione sarà inoltre rilasciato al Contraente l'estratto conto annuale riportante il valore della prestazione assicurata.

PARTE V – PAGAMENTI DI GENERALI ITALIA

Art. 18 Pagamenti di Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento debbono essere inviate in forma scritta a Generali Italia⁶ - direttamente o tramite la sua rappresentanza cui è assegnato il contratto – unitamente ai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, unitamente a :

- poteri di firma del legale rappresentante del contraente;
- documento di identità del legale rappresentante del contraente (se non già presentati o scaduti);
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Oltre alla richiesta di pagamento, nei casi sotto indicati, si deve presentare la seguente documentazione:

Per prestazione in caso di vita dell'Assicurato (Art. 1, lett. a):

- in caso di prestazione pensionistica: documentazione dell'Ente previdenziale pubblico di appartenenza attestante il possesso dei requisiti di pensionamento;
- in caso di prestazione pensionistica anticipata (RITA): Certificazione rilasciata dall'Ente previdenziale pubblico di appartenenza attestante la data prevista per la pensione di vecchiaia e attestazione di cessazione attività lavorativa (lettera di dimissioni/licenziamento e "Modello Unilav Cessazione");
- in caso riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione: lettera di licenziamento o dimissioni;
- in caso di anticipazione per spese sanitarie: certificazione a cura della struttura pubblica competente (es. ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento e copia delle fatture o delle ricevute fiscali;
- in caso di anticipazione per acquisto prima casa: copia dell'atto notarile autentificato o del preliminare di compravendita trascritto al Pubblico Registro da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
- in caso di anticipazione per ristrutturazione prima casa: copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione e copia delle fatture o delle ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
- In caso di anticipazione per ulteriori esigenze: attestazione da parte del Fondo Pensione della data di prima iscrizione alla previdenza complementare.

Per prestazione in caso di decesso dell'Assicurato (Art. 1, lett. b):

- certificato di morte;

Per riscatto a seguito di decisione unilaterale del Contraente (Art. 13): lettera di richiesta del Contraente.

Per casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia, Generali Italia si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue i pagamenti agli aventi diritto, per il tramite del contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Art. 19 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

⁶ V. nota 1.

Pagina lasciata intenzionalmente libera

